

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

358

Deliberazione n. della seduta del 21 LUG. 2023

Oggetto: Proposta di legge : "Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale".

Presidente e Assessore Proponenti : Dott. Roberto Occhiuto - Avv Gi

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale : Dott. Giacomo Giovinazzo

Dirigente di Settore:

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>
4	GIANLUCA GALLO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>
5	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>
6	EMMA STAINE	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>
7	ROSARIO VARI'	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>
8	MARCELLO MINENNA	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento
conferma la compatibilità finanziaria del pre
con nota n° _____ del _____
dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Titolo V della Costituzione Italiana e, in particolare, gli articoli 117, 118 e 119 relativi alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di mercato del lavoro;

VISTA la Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 recante "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica";

CONSIDERATA l'urgenza di una riforma dell'intero comparto attesa, altresì, la circostanza che l'attuale condizione economico-strutturale-finanziaria dei consorzi ne limita drasticamente la capacità d'intervento e la conseguenziale impossibilità di raggiungimento della mission affidata agli stessi ad oggi, molto spesso, impossibilitati a garantire oltre che una programmazione a lungo termine, a volte, l'efficiente capacità di erogazione dei servizi propri;

EVIDENZIATO CHE l'intero sistema irriguo calabrese sconta una serie di criticità derivanti dalla vetustà di invasi ed opere di adduzione e distribuzione, elevata esposizione debitoria, squilibrio strutturale di ordine economico e patrimoniale, carenza di liquidità con evidenti riverberi sulle retribuzioni al personale dipendente;

TENUTO CONTO che tali criticità si sono appalesate anche in occasione della partecipazione a bandi ed avvisi, determinando difficoltà di accedere a fonti di finanziamento per interventi infrastrutturali, quanto mai necessari rispetto alle crescenti esigenze connesse agli interessi del mondo agricolo calabrese;

PRESO ATTO che la riforma della normativa di settore oltre ad essere attesa ormai da tempo è oggetto di un dibattito esteso alla generalità dei soggetti interessati, negli ultimi tempi anch'essi coinvolti in una serie di incontri mirati ad una più ampia condivisione della riforma di che trattasi;

CONSIDERATO CHE la proposta di legge, allegata al presente atto deliberativo intende, pertanto, disciplinare ex novo l'intero sistema in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica, di tutela e di bonifica del territorio rurale;

PRESO ATTO CHE il presente disegno di legge Risponde all'esigenza di coordinamento della finanza pubblica della Regione Calabria, il contenimento e la riduzione della spesa corrente atteso che, gli attuali undici Consorzi di bonifica, saranno ridotti ad un solo Consorzio, articolato in undici comprensori;

RITENUTO CHE la riforma del sistema consortile garantisce, comunque, il rispetto delle prerogative e degli interessi collettivi rinvenibili in capo a tutti i soggetti direttamente coinvolti assicurando, al contempo la giusta rappresentanza sia territoriale che associativa e professionale;

VISTI:

- la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 recante "Statuto della Regione Calabria" e, in particolare, gli artt. 39 e seguenti in materia di procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 "Regolamento interno del Consiglio regionale" e s.m.i., e in particolare l'art. 63 in materia di iniziativa legislativa e regolamentare;

EVIDENZIATO che alla luce di quanto finora esposto la Regione Calabria intende dotarsi di una nuova disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale, anche a causa della non più rinviabile necessità di modifica dell'attuale assetto normativo per come meglio esplicitato nella relazione illustrativa di accompagnamento alla proposta di legge;

RITENUTO, pertanto, indifferibile, oltre che necessario, procedere all'approvazione di una organica riforma della normativa regionale di settore anche in considerazione di tutte le motivazioni in atto palesate e per come meglio esplicitato nella stessa relazione illustrativa della proposta di legge stessa;

DATO ATTO che l'allegato progetto di legge è da intendersi abrogativo delle leggi regionali n. 11 del 2003 e n. 26/1975;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale>>;

EVIDENZIATO che la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata con il supporto tecnico-giuridico del Settore "Ufficio Legislativo";

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta, l'esistenza della copertura finanziaria per come specificato all'art. 37 dell'allegato disegno di legge;

SU PROPOSTA congiunta del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Agroalimentari Forestazione a voti unanimi,

DELIBERA

1. - di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale>>, di cui all'allegato *sub* <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* <> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. - di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3. - di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.



(MONTILLA)

IL PRESIDENTE



(COEHIUTO)

Disegno di legge: "Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale"

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Calabria, in osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, riconosce, promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il risparmio idrico, nonché la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue e la valorizzazione del patrimonio idrico e delle risorse naturali.
2. La presente legge disciplina le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica, l'irrigazione, la difesa e la valorizzazione del territorio rurale calabrese, che si realizza tenendo conto dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale e in conformità alle previsioni degli atti di pianificazione regionale, in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica e manutenzione del territorio con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano la normativa nazionale di riferimento e le norme del Codice Civile.

Articolo 2

Attività di bonifica

1. Costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare il deflusso delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la stabilità dei terreni declivi finalizzati alla corretta regimazione del reticolo idrografico, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli nel rispetto dei piani di utilizzazione idropotabile e industriale,

nonché l'adeguamento, il completamento e la manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione già realizzate.

Articolo 3

Opere di bonifica

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, costituiscono opere di bonifica:
 - a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di stabilizzazione, di difesa e regimazione dei reticoli idrografici;
 - b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
 - c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico e alla tutela della qualità delle acque;
 - d) le opere per la difesa idrogeologica e di sistemazione e consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici;
 - e) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria;
 - g) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali;
 - h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.
2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche appartengono al demanio regionale, così come le aree espropriate o acquisite dal Consorzio di bonifica della Calabria istituito con la presente legge tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle predette opere e vengono affidate in concessione al Consorzio stesso che assume il rischio operativo della gestione dei beni, dei lavori e dei servizi ad esso affidati.
3. Sono, altresì, affidate in concessione al Consorzio di bonifica della Calabria istituito con la presente legge le dighe a prevalente scopo irriguo.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali;
- b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica, dalle attività del consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in:
- 1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere;
 - 2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere e finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale. Lo stesso è costituito:
 - a) dal beneficio di scolo delle acque piovane provenienti dagli immobili;
 - b) dal beneficio di difesa idraulica dalle acque esterne agli immobili medesimi;
 - 3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
- c) perimetro di contribuenza: individua, nell'ambito del comprensorio di bonifica, le proprietà immobiliari che ricevono effettivi benefici dall'attività di bonifica svolta dal Consorzio;
- d) manutenzione: il complesso delle operazioni necessarie a mantenere in buono stato le opere realizzate. Essa si distingue in:
- 1) ordinaria: le attività oggetto di programmazione svolte in modo continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e alla prevenzione del loro eventuale degrado;

- 2) straordinaria: le attività, diverse da quelle di cui al punto 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione.
- e) pronto intervento: i primi interventi urgenti per il contrasto e la prevenzione di eventuali eventi calamitosi, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate, la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione.

CAPO II

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Articolo 5

Consorzio di bonifica della Calabria

1. È istituito il Consorzio di bonifica della Calabria, di seguito nominato Consorzio, quale Ente pubblico economico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, la cui azione è informata a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, con sede in Catanzaro.
2. Il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

Articolo 6

Comprensori di bonifica

1. Il Consorzio è organizzato in comprensori corrispondenti, in sede di prima applicazione, ai territori di competenza degli undici consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I comprensori di bonifica costituiscono il presidio amministrativo e operativo della sede centrale del Consorzio al fine di migliorare ed integrare il livello dei servizi.
3. Le eventuali modifiche dei comprensori che si rendono necessarie sono disposte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previo parere della competente commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

4. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha valore di notifica della proposta agli Enti locali territorialmente interessati, nonché ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.
5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale, entro 30 giorni da tale ultimo termine, assume le proprie determinazioni sulle osservazioni pervenute e trasmette la deliberazione al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso il dipartimento competente in materia di agricoltura e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

Articolo 7

Funzioni del Consorzio

1. Al Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione di piani di classifica e piani di riparto delle spese, articolati per ogni comprensorio di bonifica, che devono essere allegati al bilancio preventivo economico – budget dell'Ente, in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta Regionale, di cui all'articolo 10;
 - b) predisposizione, secondo le direttive contenute nella pianificazione regionale in materia e nel piano delle attività delle opere di bonifica, entro il trenta settembre di ciascun anno, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, che sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere della Commissione consiliare competente;
 - c) istituzione e aggiornamento annuale del catasto consortile;
 - d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 152/2006;
 - e) progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del Consorzio;

- f) azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano affidati al Consorzio dallo Stato e dalla Regione;
 - g) pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni;
 - h) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;
 - i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse;
 - j) estrapolazione dei dati e delle informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del d.lgs. 152/2006;
 - k) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati;
 - l) promozione di iniziative e interventi finalizzati all'informazione degli utenti.
2. Il Consorzio può anche svolgere la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e degli Enti locali mediante apposita convenzione e con spese e oneri a totale carico del committente.
3. Ai fini di una migliore gestione ed economicità del territorio, il Consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 c.c., regolarmente iscritti al Registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base di specifiche convenzioni in ossequio al disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, giusta art.7 della legge del 5 marzo 2001, n.57) e dell'art.2, comma 134, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La pubblicità legale degli atti del Consorzio è garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso entro 24 ore dalla data di adozione e per quindici giorni consecutivi. L'omessa pubblicazione rende inefficace l'atto.

Articolo 8

Contratti di fiume, di foce e di costa

1. Il Consorzio e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 40 bis della legge regionale n. 19/2002 i contratti di fiume, di foce e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.
2. I contratti di fiume, di foce e di costa concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione a livello di bacino distrettuale quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziale che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Articolo 9

Partecipazione al consorzio

1. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari, agricole ed extra agricole, nel perimetro di contribuenza individuato dal Consorzio.
2. I consorziati:
 - a) sono tenuti al pagamento del contributo consortile di cui all'art. 10;
 - b) eleggono gli organi consortili, in conformità alle disposizioni della presente legge e dello Statuto del Consorzio;
 - c) provvedono alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
 - d) provvedono alla realizzazione e manutenzione della rete irrigua che dal contatore ovvero dal punto di distribuzione si dirama all'interno delle rispettive proprietà;
 - e) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.
3. Le attribuzioni di cui al comma 2, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.
4. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Articolo 10

Piano di classifica e Contributi consortili

1. La Giunta regionale approva le linee guida predisposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura, sulla base delle quali il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori. Le linee guida sono redatte secondo principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri:
 - a) parametri omogenei per ambiti territoriali con analoghe caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
 - b) potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
 - c) potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
 - d) livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
2. Il piano di classifica individua i benefici diretti e specifici derivanti dall'attività del consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili.
3. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale e ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con il Consorzio.
4. La proposta di piano di classifica deliberata dal Consorzio, con relativi perimetri di contribuenza, è pubblicata mediante deposito presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sui siti istituzionali della Regione e del Consorzio.
5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito gli interessati possono prendere visione dei Piani di Classifica e proporre eventuali osservazioni direttamente al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

6. Il Consorzio, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, esamina le osservazioni pervenute e le trasmette al dipartimento competente in materia di agricoltura, unitamente alle proprie considerazioni e/o controdeduzioni.
7. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, adotta la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il piano di classifica diventa esecutivo decorsi 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale.
8. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di classifica sul BURC produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.
9. Il contributo consortile è commisurato e quantificato in relazione al beneficio diretto e specifico effettivamente ottenuto e il relativo ammontare è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio preventivo economico-budget e contestualmente approvato.
10. In applicazione dell'articolo 166, comma 3, del D.lgs. 152/2006 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura. A tal fine, il Consorzio, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvede al censimento degli scarichi esistenti e alla loro regolarizzazione, adottando gli atti di concessione e definendo i canoni dovuti in ragione dei benefici ottenuti nonché i termini di rivalutazione degli stessi.
11. Le somme riscosse ai sensi del comma 10 sono poste a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono scarichi.
12. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione al Consorzio come recapito di acque reflue urbane depurate, nonché i comuni per l'eventuale quota riferita alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di acque reflue urbane, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto. Il contributo per lo scarico è definito da apposito regolamento consortile per gli scarichi nei canali. A tal fine il Consorzio provvede al censimento degli scarichi.

13. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza del Consorzio, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto al Consorzio sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.
14. Fino all'approvazione definitiva del nuovo piano di classifica restano in vigore a tutti gli effetti i Piani di Classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Al fine di assicurare la riscossione dei contributi consortili, gli avvisi pubblici per la concessione di contributi, che sono indetti dalla Regione Calabria a valere su tutte le risorse finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione destinate alla politica agricola, prevedono, quale requisito di ammissibilità, l'essere in regola con il pagamento dei contributi consortili.

Articolo 11

Catasto consortile

1. Presso il Consorzio è istituito il catasto unico consortile, nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle Agenzie delle Entrate, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza.
2. Nel catasto di cui al comma 1 confluiscono i dati in possesso dei catasti dei Consorzi di bonifica soppressi con la presente legge.
3. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà ovvero l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e/o di rapporti d'affitto e/o di locazione.
4. Il catasto deve essere aggiornato annualmente, entro il 31 ottobre, ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza attraverso la consultazione dei dati dell'Agenzia delle entrate o di altre banche dati, ovvero attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai singoli consorziati.

Articolo 12

Elettorato attivo e passivo

1. Ogni consorziato ha diritto all'elettorato attivo, purché goda dei diritti civili e all'elettorato passivo purché sia anche in regola con il pagamento del contributo consortile.
2. In caso di comproprietà degli immobili, l'elettorato attivo e passivo è attribuito al cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50% o, negli altri casi, al

comproprietario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote oppure, in mancanza, al cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, al primo intestatario della proprietà.

3. Per le persone giuridiche, i minori, gli interdetti e gli inabilitati, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.
4. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni elettorali di cui all'articolo 15, comma 6, esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.
5. Il diritto di voto non è delegabile.

Articolo 13

Organi

1. Gli organi del Consorzio sono:
 - a) il Consiglio dei Delegati;
 - b) l'Ufficio di Presidenza;
 - c) il Revisore dei Conti.
2. Gli organi del Consorzio restano in carica tre anni.

Articolo 14

Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è composto da 42 membri, di cui:
 - a) 27 eletti dai consorziati;
 - b) 3 nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all'articolo 15, comma 5;
 - c) 2 nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura;
 - d) 7 Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno tre Sindaci dei Comuni montani;
 - e) 3 rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto.

2. I 27 componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza. I restanti componenti possono essere consorziati, in tal caso devono essere in regola con il pagamento del contributo consortile, oppure non consorziati.
3. Il Consiglio dei Delegati è validamente costituito al momento dell'insediamento dei membri eletti. Fino all'integrazione del Consiglio dei Delegati con i restanti membri, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 1 lettera a) e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
4. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo Statuto e dalla presente legge, il Consiglio dei Delegati delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti espressi.
5. Il Consiglio dei Delegati elegge, in due distinte votazioni, l'Ufficio di Presidenza tra i propri membri eletti. Nella prima votazione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente, che risultano rispettivamente il primo e il secondo più votati. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Nella seconda votazione viene eletto il componente che risulta essere il più votato. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Il Consiglio dei delegati delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1.

Articolo 15

Svolgimento delle elezioni del Consiglio dei delegati

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei Delegati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) è effettuata a scrutinio segreto. L'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto.
2. Il Presidente del Consorzio, nel rispetto delle procedure contenute nello Statuto, indice le elezioni sei mesi prima della scadenza degli organi.
3. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il Presidente del Consorzio, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse.
4. Oltre a quanto previsto al comma 3, il Presidente del Consorzio, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso su

- almeno un quotidiano a rilevanza regionale, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.
5. Ai fini dell'elezione, si individuano tre collegi elettorali, nord, centro e sud, corrispondenti rispettivamente alle seguenti aree:
 - a) provincia di Cosenza;
 - b) province di Catanzaro e Crotone;
 - c) città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia.
 6. Per ogni collegio di cui al comma 5 i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. I rappresentanti eletti nel Consiglio dei Delegati sono pari a 4 per ciascuna sezione elettorale del collegio nord, 2 per ciascuna sezione elettorale del collegio centro e 3 per ciascuna sezione elettorale del collegio sud.
 7. L'elezione dei membri del Consiglio dei Delegati si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
 8. Ciascuna delle liste dei candidati per ogni sezione deve prevedere:
 - a) per il collegio nord un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici considerando la rappresentanza di genere;
 - b) per il collegio centro un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei considerando la rappresentanza di genere;
 - c) per il collegio sud un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a nove, considerando la rappresentanza di genere.
 9. Le liste per ciascuna sezione elettorale sono presentate dal trentacinquesimo al trentaduesimo giorno antecedenti la data di svolgimento delle elezioni da un numero di consorziati che rappresenti almeno il 2% degli iscritti nell'elenco della sezione cui si riferisce la lista, esclusi i candidati, e comunque ove detto numero sia inferiore da non meno di cinquanta consorziati.
 10. Per ogni sezione elettorale di ciascun collegio l'assegnazione dei seggi segue il criterio proporzionale ad esclusione di un seggio che è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle escluse dalla ripartizione proporzionale o, qualora tutte le liste abbiano ottenuto l'assegnazione di seggi con il criterio proporzionale, alla lista con i resti maggiori.

11. Qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la data di scadenza prevista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto al voto della propria sezione di appartenenza.
12. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni il Presidente del Consorzio rende noti sull'albo consortile e sul sito internet i risultati delle elezioni e trasmette gli atti relativi alle operazioni elettorali in copia autenticata al dipartimento competente in materia di Agricoltura.
13. Avverso i risultati delle elezioni elettorali è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale per il tramite del dipartimento competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.
14. Le ulteriori modalità per l'elezione degli organi consortili sono stabilite nello Statuto del Consorzio.

Articolo 16

Cause di ineleggibilità

1. Non possono essere eletti quali membri del Consiglio dei Delegati:
 - a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
 - e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del consorzio;
 - f) i dipendenti del consorzio;
 - g) coloro che abbiano assunto incarico della gestione finanziaria di un consorzio e non hanno reso il conto della loro gestione;
 - h) coloro i quali hanno un contenzioso con il Consorzio e coloro i quali risultino non in regola con il contributo consortile;
 - i) coloro che eseguano opere o rendano servizi per conto del Consorzio;

- j) coloro che hanno ricoperto la carica di componente del Consiglio dei delegati per più di due mandati anche non consecutivi. A tal fine rileva anche la carica ricoperta negli organi degli undici Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio dei Delegati gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi.
 3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre tre giorni antecedenti a quello fissato per la presentazione delle candidature.
 4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto del Consiglio dei Delegati e dalla carica di Presidente, Vicepresidente o componente dell'Ufficio di Presidenza.
 5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per i commissari straordinari e per le gestioni liquidatorie di cui agli articoli 34, 35 e 36.

Articolo 17

Cause di incompatibilità

1. La carica di membro del Consiglio dei Delegati è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:
 - a) Parlamentare nazionale o europeo, Presidente, Consigliere o Assessore regionale, Presidente o Consigliere provinciale, Sindaco Metropolitano o Consigliere della città metropolitana, Sindaco o Assessore comunale, Presidente, componente della giunta o Consigliere comunale;
 - b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture consortili;
 - c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);
 - d) avere un debito certo, liquido ed esigibile, verso il consorzio;
 - e) trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, ove non rimosse entro il termine di dieci giorni dalla

contestazione, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto del Consiglio dei Delegati e dalla carica di Presidente, Vicepresidente o componente dell'Ufficio di Presidenza.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per i commissari straordinari e per le gestioni liquidatorie di cui agli articoli 34, 35 e 36.

Articolo 18

Decadenza

1. La decadenza dei componenti è pronunciata dal Consiglio dei Delegati nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all'elezione:
 - a) sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 16 e 17;
 - b) i componenti del Consiglio dei Delegati, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio;
 - c) i componenti del Consiglio dei Delegati si rendano colpevoli di violazioni di legge, di violazioni delle norme statutarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il Consorzio e che compromettano il suo regolare funzionamento.
2. Per i componenti eletti la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
3. Per le persone giuridiche, i minori, gli interdetti e gli inabilitati, la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
4. Con la cessazione del mandato di sindaco o di sindaco metropolitano, i componenti del Consiglio dei delegati di cui dell'art. 14, comma 1, lettera d) cessano dalla carica e sono sostituiti dai rispettivi successori. Il subentrante resta in carica quale membro del Consiglio dei Delegati per il rimanente periodo di validità del Consiglio stesso.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche al caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti sindacali di cui all'art. 14, comma 1, lettera e).

Articolo 19

Funzioni del Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati provvede:
 - a) all'elezione dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) all'approvazione dello Statuto del Consorzio;

- c) all'adozione del Piano di Classifica;
 - d) all'adozione dei Piani di riparto delle spese dei comprensori;
 - e) all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto;
 - f) all'adozione e all'approvazione della proposta del Piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;
 - g) all'approvazione dei bilanci dell'ente;
 - h) all'approvazione della stipula di mutui e di finanziamenti;
 - i) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;
 - j) all'approvazione del Piano di Organizzazione Variabile (POV);
 - k) alla deliberazione in merito all'applicazione di ammortizzatori sociali o di modifiche contrattuali dei dipendenti, previa relazione del Direttore Generale e sentite le organizzazioni sindacali;
 - l) all'assunzione di ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dei Delegati dalle norme statutarie;
 - m) alla vigilanza sull'attività dell'Ufficio di Presidenza.
2. Ogni membro eletto nel Consiglio dei Delegati, che non ricopre ruoli all'interno dell'Ufficio di Presidenza, svolge funzioni di presidio sui comprensori di bonifica appartenenti al collegio elettorale di provenienza e di raccordo con la struttura centrale del Consorzio.
3. Ai membri del Consiglio dei Delegati, ad eccezione dei componenti nominati dalle organizzazioni sindacali, può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

Articolo 20

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno dei componenti eletti nel Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a).
2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
3. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente indice le elezioni per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza, da tenersi nei trenta giorni successivi.

4. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Vicepresidente o del componente, il Presidente indice le elezioni per il rinnovo della rispettiva carica, da tenersi nei trenta giorni successivi.
5. La carica di Presidente del Consorzio non può essere ricoperta per più di due mandati anche non consecutivi. A tal fine rileva anche la carica ricoperta negli undici Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale:
 - a) il Presidente del Consorzio percepisce un'indennità annua pari al 30% di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del comune capoluogo di regione;
 - b) Il Vicepresidente del Consorzio percepisce un'indennità annua pari al 20% di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del comune capoluogo di regione;
 - c) il componente dell'Ufficio di Presidenza percepisce un'indennità annua pari al 10% di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del comune capoluogo di regione.

Articolo 21

Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) sovrintende all'amministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
 - b) detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del Consorzio in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività di bonifica;
 - c) delibera in ordine ai contenziosi;
 - d) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;
 - e) nomina i componenti dei seggi elettorali ad eccezione dei presidenti e dei Segretari, che vengono nominati dal dipartimento competente in materia di agricoltura tra i dirigenti e i funzionari della Regione Calabria.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio dei Delegati e l'Ufficio di Presidenza, indice le elezioni del Consiglio dei Delegati e relaziona semestralmente al Consiglio dei Delegati sull'operato dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'Ufficio di Presidenza può essere sostituito dal Consiglio dei Delegati attraverso una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta, per uno dei seguenti motivi:
 - a) ripetute e gravi violazioni di legge;

- b) grave perdita del conto economico;
- c) gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica e del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché gravi irregolarità amministrative e contabili.

Articolo 22

Revisore dei Conti

1. Le funzioni di Revisore dei Conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. Ai fini del conferimento dell'incarico e dell'eventuale conferma rileva anche la carica ricoperta nell'organo di revisione degli undici Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al Revisore è riconosciuto un compenso omnicomprendivo, inclusi eventuali rimborsi spese, determinato ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.
4. Al Revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

Articolo 23

Funzioni del Revisore di conti

1. Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali, anche collaborando con il Direttore Generale, su espressa e formale richiesta dello stesso; inoltre, il Revisore controlla che la gestione del Consorzio persegua i criteri di efficienza e di efficacia e la tutela dell'interesse pubblico.
2. Il Revisore ha l'obbligo di fornire il parere sul bilancio di preventivo economico-budget e sul bilancio di esercizio del Consorzio e di asseverare preventivamente la sostenibilità finanziaria in relazione ai seguenti atti:

- a) bilancio preventivo economico - budget, relative variazioni o scostamenti e bilancio di esercizio;
 - b) regolamenti consortili e le relative modifiche;
 - c) piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e successive modifiche;
 - d) assunzioni del personale a qualsiasi titolo;
 - e) contratti di acquisto e di alienazione di immobili;
 - f) mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
 - g) partecipazione ad enti, società e associazioni;
 - h) piano triennale del fabbisogno del personale.
3. Il Revisore trasmette al Presidente del Consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente al dipartimento Competente in materia di Agricoltura sugli esiti delle verifiche effettuate.

Articolo 24

Scioglimento degli organi del Consorzio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi di Amministrazione del Consorzio, in caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti, dello statuto o di direttive regionali, qualora venga accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi, qualunque sia la causa o l'inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio e nella manutenzione delle opere o venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti il consiglio dei delegati.
2. È, altresì, causa di scioglimento degli organi la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 27.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il dipartimento competente in materia di agricoltura provvede alla contestazione dei rilievi e invita il Consorzio a presentare le proprie controdeduzioni ovvero ad adottare i provvedimenti di competenza rispetto ai rilievi sollevati entro un termine non superiore a trenta giorni.
4. Qualora il Consorzio non provveda nei termini ovvero il dipartimento competente in materia di agricoltura non ritenga adeguate le controdeduzioni presentate, con provvedimento motivato della Giunta regionale è deliberato lo scioglimento degli organi ed è individuato un commissario straordinario, la cui nomina è rimessa al Presidente della Giunta regionale.

5. Il Commissario Straordinario di cui al comma 4 indice le elezioni entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali devono concludersi entro e non oltre i successivi 90 giorni.
6. Fino alla costituzione del Consiglio dei Delegati, il Commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti e nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il Consorzio.

Articolo 25

Statuto

1. Lo Statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica.
2. In particolare, lo Statuto definisce:
 - a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;
 - b) le diverse tipologie di maggioranza per il funzionamento del Consiglio dei Delegati;
 - c) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.
3. Lo Statuto, redatto sulla base dello schema predisposto dal dipartimento competente in materia di agricoltura e approvato dalla Giunta regionale, è deliberato dal Consiglio dei Delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o, nel caso di cui all'articolo 14, comma 3, con la maggioranza dei due terzi.
4. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria ed è reso disponibile sul sito istituzionale del Consorzio.
5. Lo Statuto può essere modificato secondo le stesse modalità di cui al comma 3.

Articolo 26

Esercizio finanziario, bilanci e controllo di gestione

1. L'esercizio amministrativo del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio dei Delegati approva:
 - a) il bilancio preventivo economico – budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - b) il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi

in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.

3. I bilanci devono essere redatti secondo il regolamento di contabilità che sarà approvato dalla Giunta regionale.
4. Il Consorzio provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
 - a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;
 - b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
 - c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;
 - d) l'equilibrio economico attraverso la verifica periodica degli scostamenti rispetto al budget approvato.

Articolo 27

Direttore Generale

1. La struttura operativa e tecnico amministrativa del Consorzio è affidata a un Direttore Generale, il quale è nominato dal Presidente del Consorzio, acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di 3 candidati individuati dal Presidente del Consorzio, previo avviso pubblico.
2. Le procedure di selezione e le funzioni attribuite al Direttore Generale, nonché le cause di cessazione dall'incarico, sono stabilite nello Statuto.
3. Il compenso del Direttore Generale è pari a quello previsto per i Dirigenti generali della Regione.
4. Il Direttore Generale, con cadenza trimestrale, relaziona all'Ufficio di Presidenza, sulle attività finalizzate alla riscossione, anche coattiva, dei contributi consortili e delle altre entrate del Consorzio.
5. Nel caso in cui nella relazione di cui al comma 4 emergano ritardi o inadempimenti, l'Ufficio di Presidenza, previa formale contestazione, fissa un termine per l'adozione dei provvedimenti dovuti, decorso inutilmente il quale, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore Generale.
6. L'Ufficio di Presidenza dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore Generale nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

Articolo 28

Piano della qualità della prestazione organizzativa

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del Consorzio:
 - a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;
 - b) esplicita gli obiettivi individuali del Direttore Generale del Consorzio, assegnati dal Presidente del Consorzio;
 - c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del Direttore Generale e dei dipendenti del Consorzio.
2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Direttore Generale, in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività del Consorzio, che lo invia al dipartimento competente in materia di agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, una volta acquisito il parere del dipartimento competente in materia di agricoltura.
3. Il Direttore Generale, a conclusione del ciclo annuale di programmazione, misurazione e valutazione, predispose una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Presidente del Consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata al dipartimento competente in materia di agricoltura.

CAPO III

FUNZIONI REGIONALI

Articolo 29

Vigilanza e controllo

1. La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo del Consorzio secondo le modalità e i termini previsti nel presente articolo.

2. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, sono sottoposti al controllo successivo di legittimità da parte del dipartimento competente in materia di agricoltura gli atti concernenti:
 - a) il bilancio preventivo economico - budget, le relative variazioni e i relativi scostamenti nonché il bilancio di esercizio;
 - b) lo statuto, i regolamenti consortili e le relative modifiche;
 - c) il piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e le successive modifiche;
 - d) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo;
 - e) i contratti di acquisto e di alienazione di immobili;
 - f) i mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
 - g) la partecipazione ad enti, società e associazioni;
 - h) il piano triennale del fabbisogno del personale.
3. Le deliberazioni del Consorzio sottoposte al controllo di cui al comma 1 sono trasmesse, entro otto giorni dalla loro adozione, al dipartimento competente in materia di agricoltura, che conclude il controllo, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti regionali su atti che involgono specifiche competenze, nei quarantacinque giorni successivi. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che devono pervenire entro venti giorni.
4. Qualora dal controllo di cui al comma 3 emergano profili di illegittimità, il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro dieci giorni dalla sua conclusione ne notifica l'esito al Consorzio attivando il procedimento di cui all'art. 24, commi 3 e 4.
5. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura può disporre ispezioni volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi consortili e il regolare svolgimento delle attività, con particolare riferimento ai programmi e progetti da realizzare. A tal fine può chiedere documenti, informazioni e chiarimenti e disporre perizie.

Articolo 30

Piano triennale delle attività di bonifica di irrigazione e di tutela del territorio rurale e

Piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il Piano è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla legislazione vigente in materia e dopo l'approvazione del Consiglio regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il Piano di cui al comma 2 definisce:
 - a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
 - b) l'ipotesi di riordino irriguo;
 - c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;
 - d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli Enti locali;
 - e) le attività, le opere e gli interventi da attuare secondo cronoprogramma e risorse finanziarie necessarie;
 - f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;
 - g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;
 - h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale e difesa del suolo;
 - i) gli accantonamenti per eventuali interventi di urgenza e somma urgenza.
4. Sulla base del Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2, il Consorzio, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, che provvede alla relativa approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno, in funzione delle disponibilità finanziarie del

Consorzio e delle assegnazioni di fondi regionali, statali e comunitari, anche avvalendosi del supporto dei Dipartimenti della Giunta Regionale.

5. Nel caso in cui il Consorzio ometta di predisporre o aggiornare il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e l'elenco annuale dei lavori, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura diffida il Consorzio fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il Consorzio non adempia nel termine fissato, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del Consorzio, che procede all'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori.
6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio, la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.
7. La Giunta regionale può, tramite concessione, affidare al Consorzio l'attuazione di progetti speciali anche in deroga ai Piani di cui al presente articolo.
8. Nelle more dell'approvazione del Piano triennale delle attività di bonifica gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dal dipartimento competente in materia di agricoltura sulla base dei progetti predisposti e presentati dal Consorzio.

Articolo 31

Finanziamento delle attività del Consorzio di bonifica

1. I costi relativi alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel Piano delle attività di bonifica di irrigazione e di tutela del territorio rurale sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nello stesso piano.
2. I costi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi, fatta eccezione per le idrovore, gli impianti di sollevamento e gli impianti a gravità che possono essere finanziati nella misura massima del 30% e comunque nei limiti delle risorse regionali disponibili.

3. I costi relativi alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e del reticolo di gestione e idrografico sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica di irrigazione e di tutela del territorio rurale.
4. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza del consorzio, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

Articolo 32 **Realizzazione delle opere di bonifica**

1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, incluse nel piano triennale delle attività di bonifica di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 30, comma 2, sono affidate in concessione al Consorzio, che provvede alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione, secondo la legislazione vigente.
2. Al termine della esecuzione dei lavori il Consorzio trasmette al dipartimento regionale competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.
3. Qualora il Consorzio operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.
4. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo.
5. In esito alle attività di cui al comma 4, la competente struttura regionale adotta i provvedimenti con i quali dichiara l'avvenuto completamento del lotto funzionale o l'ultimazione della bonifica.
6. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata previste nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 30, comma 4, provvedono i proprietari degli immobili interessati, avvalendosi del Consorzio. In caso di inerzia dei proprietari, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, su istanza del Consorzio, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio

medesimo, nel rispetto della normativa statale e con spesa a carico dei privati interessati, suddivisa in ragione dei benefici conseguiti.

Articolo 33

Interventi urgenti

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora sia necessario un pronto intervento per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, il Consorzio, accertato con apposita perizia tecnica giurata il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:
 - a) nei casi di somma urgenza: il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio che, a sua volta, ne dà comunicazione immediata al dipartimento regionale competente in materia di Agricoltura. L'importo in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di euro 25.000,00;
 - b) nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica il Consorzio è autorizzato a eseguire interventi non previsti nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili.
2. In entrambi i casi, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia dalla quale devono dettagliatamente risultare anche i concreti motivi di somma urgenza o urgenza, supportati da adeguata documentazione anche fotografica. In mancanza di adeguata e documentata motivazione, le spese sostenute restano a carico del Consorzio. La perizia, in caso di somma urgenza, va trasmessa al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura entro 15 giorni dall'inizio dei lavori.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati prioritariamente con risorse del Consorzio e solo in via residuale con risorse regionali nel limite massimo degli stanziamenti per i contributi regionali a favore del Consorzio previsti nel bilancio regionale per gli interventi da eseguire in attuazione della presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34

Avvio del Consorzio di bonifica della Calabria

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina il Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria, che pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di bonifica della Calabria.
2. Il decreto di nomina del commissario straordinario stabilisce la durata dell'incarico per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi.
3. Il commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario del nuovo consorzio, esercitando le funzioni degli organi consortili fino alla loro costituzione e coordina l'attività dei commissari straordinari di cui all'articolo 35, preordinata a garantire la piena funzionalità del Consorzio di Bonifica della Calabria.
4. Il Commissario straordinario entro il 31 dicembre 2023:
 - a) approva lo Statuto del Consorzio, sulla base dello schema adottato con Delibera di Giunta regionale;
 - b) approva il piano del fabbisogno del personale e definisce la struttura degli uffici centrali e dei comprensori territoriali;
 - c) approva il bilancio preventivo economico – budget per l'esercizio 2024.
5. Il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto, indice le elezioni del Consiglio dei delegati.
6. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 1, per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'espletamento delle funzioni consortili, il Consorzio di bonifica della Calabria:
 - a) provvede all'utilizzazione e alla gestione delle opere pubbliche di cui all'articolo 3, comma 2 e comma 3 della presente legge;
 - b) subentra nel diritto d'uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile ramo bonifica e ramo idrico già in uso ai Consorzi posti in liquidazione, compresi quelli di cui all'art. 11 bis della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66;

- c) utilizza i beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all'esito della loro liquidazione. L'utilizzo dei beni di cui alla presente lettera deve essere regolato da appositi atti di concessione del diritto d'uso da parte di ciascun commissario liquidatore;
 - d) si avvale degli uffici e del personale dei Consorzi per l'espletamento delle funzioni consortili attraverso convenzioni da stipulare con ciascuno degli undici Consorzi soppressi entro dieci giorni dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 1. Nella convenzione di utilizzo del personale è individuato, tra il personale dirigente, un delegato del Commissario per le attività di gestione tecnica e operativa del comprensorio fino al trasferimento del personale di cui all'articolo 36, comma 6.
7. Il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali e previa fissazione dei criteri, entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto, approva il Piano di organizzazione variabile (POV) del Consorzio, previo parere favorevole del dipartimento competente in materia di agricoltura, e determina il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Consorzio.
 8. Per il solo anno 2024, il Consorzio provvede alla riscossione dei contributi consortili afferenti all'anno medesimo, entro la data del 30 giugno 2024.

Articolo 35

Decadenza degli organi dei consorzi di bonifica

1. Gli organi degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto alla data medesima e la relativa gestione ordinaria è demandata ai commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, fino alla data di approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria.
2. A ciascun commissario di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità commisurata a quella spettante al Presidente del consorzio, con oneri a carico del bilancio del consorzio interessato. È consentita l'individuazione del medesimo commissario straordinario per la gestione di più consorzi, in tal caso allo stesso è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari al 30% di quella indicata al primo periodo.
3. I commissari straordinari rilevano, altresì, la dotazione di personale, con l'individuazione per ciascun dipendente, della natura giuridica del rapporto, decorrenza ed eventuale

termine se previsto, della qualifica e livello retributivo, trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale e predispongono l'inventario dei beni in ragione della relativa natura e destinazione d'uso.

Articolo 36

Liquidazione dei consorzi di bonifica

1. Gli undici Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa; da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate.
2. Al verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, nomina un commissario liquidatore per ogni Consorzio di bonifica, determinando la durata degli incarichi non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni massimo per altri dodici mesi, nonché il compenso a carico dei rispettivi Consorzi, che non può comunque superare quello annualmente previsto per il Presidente dei Consorzi stessi, salvo quanto previsto al comma 4. Le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga sono definite dal Consorzio di bonifica della Calabria.
3. Ciascun Commissario espleta la procedura liquidatoria del consorzio di bonifica di competenza. In particolare:
 - a) entro sessanta giorni dalla nomina, rileva lo stato patrimoniale, provvedendo, con riferimento ai beni immobili, ad aggiornarne la valutazione, previa acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio;
 - b) entro centoventi giorni dalla nomina individua le attività e le passività, compresi i contenziosi in corso, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori;
 - c) entro duecentosettanta giorni dalla nomina, approva un piano di liquidazione, trasmettendolo al dipartimento competente in materia di agricoltura, e rende noto l'avvio del relativo procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria, con riferimento ai crediti certi ed esigibili dei quali sia stata preventivamente

verificata la regolarità amministrativa e contabile, con mezzi idonei e comunque con un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando un termine a decorrere dal quale è possibile inoltrare le relative istanze da parte dei creditori;

- d) entro trecentosessanta giorni dalla nomina redige il bilancio finale e la relazione conclusiva, che trasmette al dipartimento competente in materia di agricoltura per la relativa approvazione.
4. Il compenso spettante ai commissari liquidatori dei consorzi è corrisposto in quattro ratei di pari importo, ognuno dei quali è liquidato all'esito dell'espletamento di ciascuna delle attività previste al comma 3. Alla conclusione delle attività di cui al comma 3, lettera d), purché avvenga nel rispetto dei termini ivi previsti, è corrisposta una ulteriore indennità, pari al venti per cento del compenso complessivo.
 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione laddove ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione dei consorzi di bonifica di cui al comma 1, al regime della liquidazione coatta amministrativa.
 6. Il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi e dell'organismo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 11/2003, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è trasferito al Consorzio di bonifica della Calabria e mantiene l'inquadramento previdenziale e il trattamento economico fondamentale e accessorio, ed è utilizzato anche a supporto della gestione liquidatoria.
 7. Il Consorzio subentra, altresì, nei contratti di lavoro a tempo determinato intercorrenti con i consorzi di bonifica di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 2022. Le selezioni di personale del Consorzio prevedono criteri tesi a valorizzare le esperienze maturate presso i consorzi alla data del 31 dicembre 2022.

Articolo 37

Norma finanziaria

1. Gli oneri di cui agli artt. 19, 20, 22 e 27, sono posti a carico del bilancio consortile e trovano copertura nelle entrate di cui all'articolo 10 della presente legge.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, quantificati nel limite massimo di euro 100.000,00 si fa fronte, per le annualità 2024 e 2025, con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, mediante contestuale riduzione delle risorse allocate alla Missione 9, Programma 01 (U.09.01) del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli 30, 31, 32 e 33, per la sola parte a carico del bilancio regionale, quantificati nel limite massimo di euro 2.275.000,00, si fa fronte per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le risorse già allocate alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) del bilancio di previsione 2023-2025.
4. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 34, comma 3 e all'articolo 35, comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 l'erogazione di un contributo una tantum nel limite massimo di € 2.000.000,00, allocato alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, annualità 2023.
5. Al solo fine di garantirne l'avvio, la Regione riconosce al Consorzio di bonifica della Calabria un contributo omnicomprensivo nel limite massimo di euro 7.000.000,00 per l'anno 2024, di euro 5.000.000,00 nell'anno 2025, con allocazione alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025 e all'uopo è appositamente istituito un capitolo di bilancio regionale a destinazione specifica.
6. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, annualità 2024 e 2025.
7. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025 e ad istituire appositi capitoli a destinazione specifica.
8. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di stabilità regionale.

Articolo 38

Norme di rinvio e abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 3 giugno 1975, n. 26;
 - b) legge regionale 23 luglio 2003, n. 11;
 - c) articolo 16 legge regionale 26 maggio 2023, n. 24.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 12 febbraio 1942, n. 183 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 39

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

358 21 LUG. 2023

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2023

Disegno di legge: **"Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale"**

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La presente proposta di legge mira, nel rispetto delle competenze regionali in materia, a regolare l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di irrigazione, finalizzate anche alla sicurezza idraulica e alla tutela e valorizzazione del territorio rurale.

La bonifica è un'attività pubblica che ha per fine la conservazione e la difesa del suolo, l'utilizzazione e tutela delle risorse idriche e la tutela ambientale. Le competenze in tema di bonifica, prima di competenza statale, sono diventate di attribuzione regionale con un primo parziale decentramento attuato nel 1972 ad opera del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, concernente la materia dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne, che trasferì alle regioni a statuto ordinario le funzioni riguardanti la bonifica integrale e montana, comprese quelle già esercitate dallo Stato nei confronti dei Consorzi; la classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria, l'approvazione e l'attuazione dei piani generali di bonifica, le opere di bonifica, con esclusivo riferimento all'ambito del territorio regionale. Lo Stato si riservò, oltre la classificazione e declassificazione dei comprensori di prima categoria, tutte le funzioni di rilievo ultraregionali riguardanti cioè opere, classificazione, comprensori, piani, consorzi a dimensione interregionale, che furono ritenute d'interesse nazionale. Successivamente il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 attuò un consistente trasferimento di competenze dallo Stato e dai molteplici enti pubblici operanti nei vari settori e a vario livello, alle Regioni e agli enti locali, stabilendo una ricomposizione-trasformazione decentrata di funzioni pubbliche.

La legge regionale che attualmente disciplina i Consorzi di bonifica è la n. 11 del 2003 che prevede 11 comprensori corrispondenti agli 11 consorzi esistenti. Ha subito nel tempo alcune piccole modifiche, ma l'impianto normativo è rimasto inalterato e, alla luce del ruolo che oggi devono svolgere i consorzi, appare inadeguato.

L'esigenza e l'urgenza di una riforma del comparto, oggetto da tempo di dibattito, è largamente condivisa dalla generalità dei soggetti interessati, attesa la circostanza che l'attuale condizione dei consorzi ne limita drasticamente la capacità d'intervento e l'efficienza. La frammentazione, le molteplici criticità gestionali, l'inefficienza di una rete irrigua ormai obsoleta e le difficoltà nell'impostare una programmazione a lungo termine stanno, in concreto, compromettendo la capacità di erogazione dei servizi d'istituto e, ancor più, impediscono l'implementazione di quei nuovi interventi di sviluppo ed efficientamento sempre più indispensabili di fronte alla prospettiva, ormai attuale, del cambiamento climatico.

Il sistema irriguo calabrese sconta, come in tante altre realtà regionali, tutte le criticità derivanti dalla vetustà di invasi e opere di adduzione e distribuzione, nonché la limitata interconnessione fra schemi irrigui, che ne compromettono la resilienza.

La gestione degli undici consorzi di bonifica ha, inoltre, evidenziato alcune criticità essenzialmente legate alle seguenti problematiche:

- a. la circostanza, pur con differenze anche significative fra le varie realtà consortili, che i consorzi presentano squilibri economico finanziari derivanti da gestioni non rigorose, importanti esposizioni debitorie e una generalizzata carenza di liquidità;
- b. una cronica difficoltà nel reperimento di risorse, particolarmente nella riscossione delle quote consortili dovute dai proprietari dei terreni che ricadono nei vari comprensori;
- c. la riduzione di superfici irrigate in alcuni comprensori di bonifica che ha accentuato le condizioni di difficoltà della gestione finanziaria;
- d. la moltiplicazione di servizi che ha reso difficoltosa la gestione degli impianti idrici e delle reti collettive a servizio di comprensori gestiti da consorzi differenti;

Sussistono, inoltre, significative carenze strumentali e di personale qualificato in particolare in relazione ai compiti di progettazione e sviluppo delle reti.

Tali criticità, peraltro, si sono appalesate in occasione della partecipazione a bandi ed avvisi, determinando difficoltà di accedere a fonti di finanziamento per interventi infrastrutturali, quanto mai necessari rispetto alle crescenti esigenze dell'agricoltura calabrese.

Pertanto, la riforma del sistema della bonifica del territorio è diventata indispensabile, tant'è che costituisce uno dei punti espressamente previsti nel DEFR 2023/2025 approvato dal Consiglio regionale obiettivo da perseguire anche ai fini della razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Con il presente disegno di legge si intende, pertanto, disciplinare un nuovo assetto del sistema, anche nella considerazione delle palesi criticità emerse dalla gestione degli attuali consorzi così come disciplinati dalla vigente legge regionale n. 11/2003.

Alla luce di quanto rappresentato, la previsione contenuta nel presente disegno di legge, risulta anche in linea con l'esigenza di coordinamento della finanza pubblica della Regione Calabria e del contenimento e riduzione della spesa corrente e dell'efficientamento dei servizi all'utenza agricola.

A fronte, infatti, di undici Consorzi di bonifica, la riforma proposta prevede la costituzione di un solo consorzio, articolato in undici comprensori di bonifica corrispondenti ai territori degli attuali consorzi che vengono contestualmente soppressi e messi in liquidazione.

L'istituzione di un solo Consorzio consentirà di:

1. accentrare servizi attualmente attivati in ogni consorzio (progettazione, emissioni ruoli, affari legali, etc.);
2. consentire il riequilibrio nella distribuzione del personale di campagna;
3. rendere effettivamente unitaria la gestione delle risorse idriche nei comprensori di bonifica, con maggiori possibilità di scambio delle risorse disponibili tra bacini ricadenti nello stesso comprensorio e con maggiore possibilità di affrontare le emergenze quali le frequenti siccità;
4. perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza economica del Consorzio unico, con la riduzione e riqualificazione dell'intervento pubblico regionale in direzione

dello sviluppo infrastrutturale e di meccanismi di perequazione fra i beneficiari, in luogo dell'attuale sovvenzione di funzionamento.

L'articolazione territoriale del Consorzio unico, fermo restando il coordinamento unitario delle attività a livello centrale, consentirà di assicurare e gestire i servizi in condizioni di prossimità con l'utenza anche con la creazione di uffici e sportelli decentrati per facilitare i rapporti diretti con i consorziati.

Il disegno di legge è articolato in quattro Capi:

- 1) Disposizioni generali;
- 2) Istituzione e disciplina del Consorzio di bonifica;
- 3) Funzioni regionali;
- 4) Disposizioni finali e transitorie.

Il Capo I stabilisce l'oggetto e finalità della legge, individua le attività e le opere di bonifica, fornisce (art. 4) alcune definizioni tra cui quella di "beneficio" consistente nel vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica, consistenti dalle attività del consorzio e che comportano il mantenimento o incremento di valore degli immobili, ciò al fine di rapportare la contribuzione dei consorziati ai benefici conseguiti e all'attività di gestione consortile necessaria allo loro pianificazione, vigilanza, manutenzione ed esercizio in aderenza al disposto della sentenza della Corte Costituzionale 19 ottobre 2018, n.188.

Il Capo II introduce la disciplina del nuovo Consorzio, organizzato in 11 comprensori costituenti il presidio amministrativo e operativo della sede centrale del Consorzio; stabilisce le funzioni del Consorzio (art. 7); prevede la possibilità di promuovere i contratti di fiume, foce e costa (art. 8); stabilisce i doveri e diritti dei consorziati (art.9); prevede l'elaborazione delle linee guida del piano di classifica e le modalità di approvazione (art. 10); istituisce il catasto consortile unico (art. 11) nel quale confluiscono i dati in possesso dei catasti dei consorzi soppressi; individua l'elettorato attivo e passivo (art. 12); stabilisce (art. 13) quali organi del Consorzio il Consiglio dei delegati, l'Ufficio di Presidenza e il Revisore dei conti. Il Consiglio dei delegati, quale organo rappresentativo dei consorziati, approva gli atti fondamentali del Consorzio (art. 19) e ha anche compiti di vigilanza sull'Ufficio di Presidenza (art. 20) che ha compiti di sovrintendenza e di indirizzo per l'organizzazione e gestione complessiva del Consorzio (art. 21). Al Revisore dei conti (art. 22), competono le funzioni proprie di tale figura relative alla verifica della regolarità della gestione e corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali (art. 23).

Il sistema elettorale previsto (art. 15) garantisce la rappresentanza delle varie aree della Calabria con la individuazione di tre collegi elettorali, nord, centro e sud, corrispondenti alla provincia di Cosenza, alle province di Catanzaro e Crotone e alla Città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia. Gli articoli 16, 17 e 18 stabiliscono le cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza dei componenti degli organi consortili. L'art. 24 individua i casi di scioglimento degli organi del Consorzio; l'art. 25 stabilisce i contenuti dello Statuto; l'art. 26 disciplina l'esercizio finanziario, l'approvazione dei bilanci e il controllo di gestione teso alla realizzazione degli obiettivi programmati. La direzione della struttura operativa e tecnico amministrativa del Consorzio è affidata (art. 27) a un direttore generale nominato dal presidente, d'intesa con il Presidente della Regione, nell'ambito di una procedura pubblica e sulla base di una rosa di tre candidati individuati dal presidente del Consorzio. Viene anche prevista (art. 28), al fine di migliorare la qualità dei servizi resi e

monitorarne l'andamento, l'approvazione di un Piano della qualità della prestazione organizzativa.

Il Capo III stabilisce le funzioni di competenza della Regione tra cui quelle di vigilanza e controllo (art.29). Il dipartimento competente in materia di agricoltura, oltre ad essere titolare di poteri sostitutivi per le ipotesi di inadempimento a disposizioni previste dalla presente legge o dallo Statuto, svolge le funzioni di vigilanza e controllo sul Consorzio, effettuando il controllo successivo di legittimità sulle deliberazioni del Consorzio concernenti:

- 1) Bilanci e relative variazioni e scostamenti;
- 2) Statuto, regolamenti consortili e relative modifiche;
- 3) Assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- 4) Piano di organizzazione variabile e dei servizi consortili e successive modifiche;
- 5) Contratti di acquisto e di alienazione di immobili;
- 6) Mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
- 7) Partecipazione ad enti, società e associazioni;
- 8) Piano triennale del fabbisogno del personale.

Compete anche alla Regione l'approvazione del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano triennale delle opere di bonifica di irrigazione (art. 30) che definiscono il quadro generale, le criticità e le prospettive di sviluppo del sistema di bonifica e di irrigazione del territorio rurale calabrese, l'indicazione dei principali interventi da realizzare, specificandone tempi ed entità delle risorse occorrenti. L'art. 31 individua le modalità di finanziamento delle attività del Consorzio e l'art. 32 le modalità di realizzazione. L'art. 33 disciplina le modalità di effettuazione degli interventi urgenti.

Il Capo IV detta le disposizioni finali e transitorie sia per l'avvio del nuovo consorzio (art. 34) sia per la decadenza degli organi degli attuali consorzi nonché per la loro soppressione e messa in liquidazione (articoli 35 e 36). L'art. 34 definisce gli adempimenti da porre in essere da parte del Commissario straordinario per l'operatività del nuovo Consorzio unico e la relativa tempistica. L'art. 35 stabilisce la decadenza degli organi consortili alla data di entrata in vigore della legge regionale e la nomina di commissari straordinari per la gestione ordinaria dei consorzi esistenti alla medesima data fino alla data di approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria. Infine, l'art. 36 prevede la soppressione e messa in liquidazione dei consorzi a far data dall'approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria.

L'art. 37 disciplina gli aspetti finanziari, specificando quali sono gli oneri a carico del bilancio consortile e quelli a carico della Regione.


Al fine di evitare soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche già di competenza dei consorzi di bonifica esistenti e nell'erogazione dei relativi servizi all'utenza, nonché di assicurare un sostegno finanziario per la fase di start-up del nuovo Consorzio, è previsto, per il 2023 un contributo regionale nel limite massimo di euro 2.000.000, e per i successivi due anni, un contributo regionale omnicomprensivo nel limite massimo di euro 7.000.000,00 per il 2024 e di euro 5.000.000, per l'anno 2025.

Infine, con l'art. 38 si abrogano la legge regionale n. 26/1975, la legge regionale n. 11/2003 e l'art. 16 della legge regionale n. 24/2023, oltre che effettuare un rinvio, per quanto

non disciplinato dalla legge, al R.D. n. 215/1933 e alla legge n. 183/1942, nonchè al DPR n. 947/1962.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ *timbro e firma* _____



RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: "Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale"

Tipologia della proposta di legge:

Con la presente riforma, come emerge dalla relazione illustrativa, si intende disciplinare un nuovo assetto del sistema della bonifica, dell'irrigazione e difesa del suolo finalizzato anche alla sicurezza idraulica e alla tutela del paesaggio rurale.

I fondi necessari per la realizzazione delle funzioni assegnate ai Consorzi sono reperiti attraverso:

- a) i contributi dei consorziati, così come definiti dall'articolo 10, del presente disegno di legge, destinati alla copertura alle spese di funzionamento del Consorzio, nonché delle spese di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica e all'esecuzione di eventuali opere ad esse funzionali, in conformità alla legislazione vigente;

- b) i finanziamenti previsti nel quadro della programmazione relativa alle risorse dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione nel cui ambito rientrano gli interventi affidati ai Consorzi.

Obiettivo della riforma è anche quello di favorire le condizioni per un autofinanziamento delle spese di gestione del Consorzio, attraverso un'attenta attività di riscossione delle quote consortili che attualmente si incassano per meno del 50% (circa 9.000.000,00), creando consistenti carenze di liquidità e continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria con aggravio di spese per interessi, oltre che difficoltà gestionali.

Le norme del presente disegno di legge che hanno un impatto finanziario sono contenute negli articoli 19, 20, 22, 27, 29, 31, 32, 34, 35 e 36.

Gli articoli 19, 20 e 22 disciplinano gli organi del Consorzio il cui costo non è a carico dell'amministrazione regionale, bensì dello stesso consorzio. In proposito si evidenzia che in considerazione della prevista soppressione degli attuali 11 consorzi si determina una consistente diminuzione della relativa spesa. Anche gli oneri per il direttore generale di cui all'articolo 27 sono a carico del Consorzio.

La previsione finanziaria di cui all'art. 31, comma 1 stabilisce che sono a totale carico pubblico gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle nuove opere pubbliche destinate all'esercizio delle attività di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria individuate nel Piano delle attività di bonifica, di irrigazione e tutela del territorio rurale.

Il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che i costi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, sono invece finanziati interamente con il contributo consortile e con altri proventi del Consorzio, fatta eccezione per le idrovore, gli impianti di sollevamento e gli impianti a gravità, che la Regione può decidere di finanziare nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre il 30% della spesa prevista.

I costi relativi alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e del reticolo di gestione e idrografico sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica di irrigazione e di tutela del territorio rurale (art. 31, comma 3).

In ogni caso la copertura delle spese che competono alla Regione sarà definita nel piano triennale di cui all'art. 30 utilizzando anche le linee di finanziamento previste nel quadro della

programmazione relativa alle risorse dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione nel cui ambito rientrano gli interventi affidati ai Consorzi.

I finanziamenti che i consorzi attualmente ricevono dalla Regione sono disciplinati, oltre che dalla L.R. n. 11/2003, anche dalle LL.RR. n. 29/1988, n. 66/12 e n. 26/1975. Le relative risorse, attualmente allocate alla missione 16, programma 01 (U.16.01) del bilancio di previsione 2023-2025, quantificate nel limite massimo di euro 2.275.000,00, vengono destinate alla copertura degli oneri di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge.

Al fine di evitare soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche già di competenza dei consorzi di bonifica esistenti e nell'erogazione dei relativi servizi all'utenza, nonché di assicurare un sostegno per la fase di start-up del nuovo Consorzio per un graduale passaggio all'autosufficienza finanziaria dello stesso, è previsto, per il 2023, un contributo regionale di 2.000.000, e per i successivi due anni, un contributo regionale omnicomprensivo nel limite massimo di euro 7.000.000,00 per il 2024 e di euro 5.000.000,00 per l'anno 2025.

L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1: Oneri finanziari

Art.	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Oneri a carico del bilancio regionale Anno 2023	Oneri a carico del bilancio regionale Anno 2024	Oneri a carico del bilancio regionale Anno 2025
Art. 1	Norma ordinamentale che enuncia l'oggetto e la finalità della legge	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che definisce le attività di bonifica	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 3	Norma ordinamentale che individua le opere di bonifica. Al comma 3 è previsto che la gestione delle dighe a prevalente scopo irriguo sia concessa in gestione al Consorzio di bonifica della Calabria. Tenuto conto che tale attività è stata svolta nel corso del tempo dagli 11 Consorzi e che la spesa cui la Regione ha fatto fronte non è stata superiore ad euro 100.000,00 annui, gli oneri connessi a tale disposizione sono stati fissati nel limite massimo di euro 100.000,00. Gli oneri relativi trovano copertura, per gli anni 24 e 25, a valere delle risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, mediante la contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 3204032501 presente sulla Missione 09, programma 01 (U.09.01).	C	P	0,00 €	100.000 €	100.000 €
Art. 4	Norma ordinamentale che fornisce alcune definizioni	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Art. 5	Norma ordinamentale che istituisce il nuovo Consorzio di bonifica	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 6	Norma ordinamentale che stabilisce l'organizzazione del Consorzio in 11 comprensori	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 7	Norma ordinamentale che stabilisce le funzioni che competono al Consorzio	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 8	Norma ordinamentale che prevede la possibilità per il Consorzio e i Comuni, d'intesa con la Regione, di promuovere i contratti di fiume, di foce e di costa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 9	Norma ordinamentale che stabilisce gli obblighi e le attribuzioni dei consorziati	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 10	Norma ordinamentale che definisce le finalità dei piani di classifica e detta disposizioni in ordine ai contributi consortili.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 11	Norma ordinamentale che istituisce il catasto unico consortile nel quale confluiscono i dati in possesso dei catasti dei consorzi soppressi.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 12	Norma di carattere ordinamentale che stabilisce il diritto di elettorato attivo e passivo spettante ai consorziati e ne disciplina le modalità di esercizio.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 13	Norma ordinamentale che individua gli organi del Consorzio.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 14	Norma ordinamentale che stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio dei delegati.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 15	Norma ordinamentale che disciplina lo svolgimento delle elezioni del Consiglio dei delegati	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 16	Norma ordinamentale che stabilisce le cause di ineleggibilità dei membri del Consiglio dei delegati.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 17	Norma ordinamentale che stabilisce le cause di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio dei delegati.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 18	Norma ordinamentale che stabilisce le cause di decadenza dei membri del Consiglio dei delegati.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 19	Norma ordinamentale che stabilisce le funzioni del Consiglio dei delegati. In merito alla possibilità di riconoscere il rimborso delle spese di Missione per i consiglieri delegati di cui all'art. 14, il Consorzio unico annualmente dovrà stabilire un limite massimo annuo, che, sulla base della spesa storicamente sostenuta, dovrebbe attestarsi ad un importo non superiore ad euro 50.000. Da	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	tale norma, in ogni caso, non discendono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le spese di funzionamento sono a carico del Consorzio che vi fa fronte con le entrate di cui all'art. 10 della presente legge.					
Art. 20	Norma ordinamentale che istituisce l'Ufficio di presidenza e ne stabilisce l'indennità spettante ai componenti rapportata all'indennità spettante al Sindaco del Comune capoluogo di Regione in misura annua pari al 30% della detta indennità per il presidente, al 20% per il vice-presidente e al 10% per il componente. Al fine di comprendere la spesa cui il Consorzio dovrà fare fronte, si precisa che l'attuale indennità mensile spettante al Sindaco è pari ad € 9.173,00. La spesa annua a carico del Consorzio è pari a € 5.503,8 $(2.752,00 + 1.834,6 + 917,3) \times 12 = 66.045,60$. Da tale norma, in ogni caso non discendono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le spese di funzionamento sono a carico del Consorzio che vi fa fronte con le entrate di cui all'art. 10 della presente legge.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 21	Norma ordinamentale che stabilisce le funzioni dell'Ufficio di Presidenza	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 22	Norma ordinamentale che disciplina la nomina del Revisore dei conti e ne stabilisce l'indennità spettante con rinvio alla normativa vigente. Al fine di comprendere l'entità massima cui il Consorzio dovrà fare fronte si rappresenta che l'indennità deve essere quantificata con riferimento all'art. 10 della L.R. n. 22/2010, per cui la somma spettante è pari a € 14.000,00 annue. Si ribadisce che dalla presente disposizione non discendono ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale in quanto le spese di funzionamento sono a carico del Consorzio che vi fa fronte con le entrate di cui all'art. 10 della presente legge.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 23	Norma ordinamentale che stabilisce le funzioni del Revisore dei conti.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 24	Norma ordinamentale che stabilisce i casi di scioglimento del Consorzio.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art.25	Norma ordinamentale che disciplina i contenuti dello Statuto e le modalità di approvazione.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 26	Norma ordinamentale che disciplina i termini e le modalità di approvazione dei bilanci e prevede l'obbligo del controllo di gestione per garantire la corretta gestione del Consorzio.	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 27	Norma ordinamentale che prevede la figura del Direttore generale che sovrintende la struttura operativa e tecnico amministrativa del Consorzio. Al fine di comprendere l'esborso massimo cui il Consorzio dovrà fare fronte si rappresenta che la retribuzione di cui trattasi è	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	<p>complessivamente pari a 228.893,17 euro annui (pari ad euro 136.813,17, ai quali vanno aggiunti gli oneri previdenziali per 36.493,00 euro, l'Irap per 11.587,00 euro, e i costi relativi alla produttività pari al valore massimo di 44.000,00 euro). Si ribadisce che dalla presente disposizione non discendono ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale in quanto le spese di funzionamento sono a carico del Consorzio che vi fa fronte con le entrate di cui all'art. 10 della presente legge.</p>					
Art. 28	<p>Norma ordinamentale che stabilisce l'obbligo di redigere il piano della qualità della prestazione organizzativa, ne definisce il contenuto, le modalità di approvazione, prevedendo una relazione finale sui risultati organizzativi e individuali raggiunti.</p>	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 29	<p>Norma ordinamentale che stabilisce le funzioni di vigilanza e controllo sul Consorzio spettanti alla Regione. Dalla presente disposizione non discendono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto alle stesse si fa fronte con le risorse umane e strumentali già in dotazione del competente Dipartimento in materia di Agricoltura.</p>	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Artt. 30, 31, 32, 33	<p>Norme che disciplinano le attività del Consorzio da realizzarsi nell'ambito del Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, distinguendo tra quelle finanziate con risorse pubbliche e quelle finanziate con i contributi consortili e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi, nonché le modalità di realizzazione degli interventi urgenti da parte del Consorzio. Nel corso degli anni la suddetta tipologia di spesa è stata finanziata dalla Regione che vi ha fatto fronte con risorse mediamente pari a 2.275.000. In particolare si precisa che attualmente gli interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica sono finanziati dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 per un importo di 900.000,00 per ciascuno degli anni 2023-2025, gli interventi per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, per gli impianti di irrigazione e per gli interventi urgenti sono finanziati dalla legge regionale 11/2003 e dall'art. 11 bis della legge regionale n. 66/2012, per gli importi rispettivamente di euro 225.000,00 ed euro 1.150.000,00 nel triennio. Tenuto conto che parte delle spese derivanti dalle disposizioni di cui trattasi, è finanziata anche con ulteriori risorse (consorzio, consorziati, EELL, ecc), gli oneri a carico del bilancio regionale sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 2.275.000,00 e trovano copertura a valere delle risorse già allocate alla Missione 16 Programma 01 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli U0223120201, U9160101601, U2204091001 allocati nella parte spesa del bilancio di previsione 2023-</p>	C	P	0,00 €	2.275.000 €	2.275.000 €

	2025, annualità 2024 e 2025, che fanno riferimento a leggi abrogate con la presente disposizione.					
Art. 34	Norma transitoria che prevede le modalità di avvio del nuovo Consorzio. Al fine di sostenere le attività per l'avvio del Consorzio di bonifica, garantendo al Commissario straordinario del Consorzio unico la possibilità di espletare le funzioni consortili senza soluzione di continuità, viene prevista l'erogazione di un contributo nel limite massimo di euro 7 milioni per l'anno 2024 e di euro 5 milioni per l'anno 2025. A tal fine viene appositamente istituito un nuovo capitolo specificamente destinato alle attività da espletarsi da parte del nuovo Consorzio.	C	//	0,00 €	7.000.000 €	5.000.000 €
Art. 35	Norma che stabilisce la decadenza degli organi dei consorzi esistenti e la nomina dei Commissari straordinari. Al fine di agevolare l'attività demandata a detti commissari, preordinata a garantire la piena funzionalità del nuovo Consorzio unico, come espressamente previsto all'art. 34, comma 3, nonché di evitare soluzione di continuità nell'erogazione dei servizi agli utenti, fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 è prevista l'erogazione di un contributo una tantum nel limite massimo complessivo di euro 2 milioni. A tal fine viene appositamente istituito un nuovo capitolo con specifica destinazione.	C	A	2.000.000 €	0,00 €	0,00 €
Art. 36	Norma che disciplina la liquidazione dei consorzi di bonifica, i cui oneri sono a carico delle singole gestioni liquidatorie.			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 37	Contiene la norma finanziaria	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 38	Norma ordinamentale di rinvio e di abrogazione della L.R. 11/2003	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Art. 39	Dispone l'entrata in vigore della legge	//	//	0,00 €	0,00 €	0,00 €

RIEPILOGO ONERI E COPERTURE

CAPITOLO- MISSIONE PROGRAMMA	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	TOTALE TRIENNIO	NOTE
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE - MISSIONE 16- PROGRAMMA 01- TITOLO I		2.275.000,00	2.275.000,00	4.550.000,00	ONERI CONNESSI AGLI ART. 30, 31, 32, e 33
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE - MISSIONE 16- PROGRAMMA 01- TITOLO I	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	ONERI CONNESSI AGLI ART. 34, COMMA 3 e 35, COMMA 1
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE - MISSIONE 16- PROGRAMMA 01- TITOLO I		7.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00	ONERI CONNESSI ALL' ART. 34
CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE - MISSIONE 16- PROGRAMMA 01- TITOLO I		100.000,00	100.000,00	200.000,00	ONERI DI CUI ALL'ART 3, COMMA 3

U9160101601 – MISS.16- PROG.01		- 1.150.000,00	- 1.150.000,00	- 2.300.000,00	COPERTURA ONERI CONNESSI AGLI ART. 30, 31, 32, e 33
U2204091001 – MISS.16- PROG.01		- 225.000,00	- 225.000,00	- 450.000,00	
U0223120201 – MISS.16- PROG.01		- 900.000,00	- 900.000,00	-1.800.000,00	
U3204032501 – MISS.09- PROG.01		- 100.000,00	- 100.000,00	- 200.000,00	COPERTURA ONERI DI CUI ALL'ART 3, COMMA 3
U8201041701 - MISS. 20 - PROG. 03	- 2.000.000,00	- 7.000.000,00	- 5.000.000,00	-14.000.000,00	COPERTURA ONERI CONNESSI AGLI ART. 34 E 35
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Il Direttore Generale

